



# Ministero dell'Interno

*Commissione nazionale per il diritto di asilo*

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

CASERTA MILANO MONZA-BRIANZA REGGIO CALABRIA ROMA

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCATE DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

AGRIGENTO BERGAMO CALTANISSETTA CAMPOBASSO

ENNA FORLI' FROSINONE GENOVA LIVORNO NOVARA

PADOVA PERUGIA RAGUSA TREVISO VICENZA

e, p.c. AL SIG. CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALL'U.N.H.C.R.

Via Caroncini, 19

ROMA

**OGGETTO:** Sentenza della Corte di Cassazione n. 14700/17 del 16.5.2017 – Valutazione sulla sussistenza di rischio effettivo di subire un “danno grave” per i richiedenti asilo in caso di rimpatrio.

In più di una occasione questa Commissione Nazionale ha affrontato la problematica dell'individuazione dei casi in cui emergano fondati motivi per ritenere che il richiedente, qualora rientrasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un “danno grave” fornendo, altresì, indicazioni alle SS.LL. sui principi che sono alla base di tali delicate analisi (cfr. circolari n. 3116 del 29.11.2013, n. 1295 dell'8.4.2014 e n. 9093 dell'8.11.2016).

Si ritiene, ora, opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su un particolare aspetto concernente il riconoscimento di detto status qualora un richiedente che dichiara di aver commesso nel paese di origine un reato comune, tema di subire, in caso di rimpatrio, la condanna a morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

lb

*Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16*

*00187 Roma*



# Ministero dell'Interno

## Commissione nazionale per il diritto di asilo

In proposito, come noto, il combinato disposto degli artt. 2, lett. g), e 14 del d.lgs. n. 251/2007 consente chiaramente di individuare tre ipotesi di danno grave, ciascuna delle quali è idonea ad integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria:

- “a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.*

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 14700/17 del 16.5.2017, che, ad ogni buon conto, si unisce in copia, ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino nigeriano avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato il rigetto del Tribunale di Catanzaro su un diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 27.8.2014 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.

In detta ordinanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto di condividere l’obiezione proposta dal ricorrente in merito *“all’omesso esame della domanda subordinata di protezione sussidiaria in riferimento alla sussistenza di fondati motivi di un rischio effettivo di subire un grave danno...stante che il ricorrente ha affermato di essere rimasto coinvolto in un omicidio colposo ed ha dedotto che nell’ordinamento nigeriano il sistema sanzionatorio commina la pena di morte (inflitta con brutalità e sofferenza), senza diversificare tra i reati dolosi e colposi”* e, conseguentemente, afferma anche che *“la Corte d’Appello avrebbe, quindi, dovuto, come deduce il ricorrente, attivarsi ex art. 8, co 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 per richiedere alla Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché al Ministero degli affari esteri, informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune in Nigeria...”*.

Sull’argomento, la Corte di Cassazione richiama una sua precedente ordinanza n. 2830 del 2015, parimenti allegata, riferita ad un richiedente asilo nigeriano che, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di Caserta, aveva prodotto la copia dell’atto di chiusura delle indagini da parte della polizia nigeriana che lo imputava di omicidio di primo grado.

In tale caso, la Suprema Corte ha ritenuto che *“in relazione al grave rischio prospettato dal ricorrente, non si rinviene motivazione nella sentenza né in relazione alla situazione del sistema carcerario e processuale della Nigeria né in ordine al documento relativo al capo di imputazione per omicidio”* e ancora che *“ai fini del rigetto della istanza di protezione sussidiaria, non è infatti sufficiente affermare che la commissione di un reato comune impedisce l’applicazione di detta misura, ma occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l’applicazione della protezione in questione”*.

Con le suddette sentenze, la Corte di Cassazione ha espresso, quindi, un principio sostanziale nel senso che se il ricorrente sostiene di essere in pericolo a seguito della

lb

*Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16  
00187 Roma*



# Ministero dell'Interno

## Commissione nazionale per il diritto di asilo

commissione di un reato comune che lo esporrebbe a gravi rischi nel paese di provenienze, è necessario verificare la fondatezza dell'asserzione ed esaminare se, ai sensi della normativa del paese di provenienza, la commissione di quel reato comune potrebbe comportare irrogazione di sanzioni sproporzionate o inumane secondo l'ordinamento italiano o altre ipotesi che darebbero luogo, comunque, alla concessione di una forma di protezione.

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a verificare e a valutare la sussistenza di tali effettivi rischi a carico del richiedente, anche analizzando accuratamente ogni profilo di credibilità interna ed esterna, quali presupposti necessari per le delicate decisioni individuali sull'attribuzione dello status di protezione sussidiaria.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

Il Presidente  
(Trovato)

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16  
00187 Roma